

COMUNE DI SORISO

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE n. 14 del 21/01/2020

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER I SERVIZI CIMITERIALI ANNO 2020. CODICE CIG: Z482BA52A0

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 14 del 28.2.2002, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 22.01.2013, esecutiva a norma di legge;

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 8.7.2016;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 5 del 16.05.2019 di attribuzione degli incarichi relativi alla posizione organizzativa;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo statuto comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
- gli articoli 183 e 191 che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa;
- l'articolo 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare, per definire il fine, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2020/2022;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 15/1/2020 con la quale è stato approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) per il triennio 2020/2022;

Vista la determinazione n. 38 del 30/1/2019 con la quale è stato affidato incarico per i servizi cimiteriali per l'anno 2019 alla Cooperativa Il Sogno, Società Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Domodossola;

Visti gli artt. 37 e 36 del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2016 ai sensi del quale questo Ente può procedere autonomamente agli acquisti di beni e servizi di importo inferiore ai 40.000 euro e mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;

Richiamato l'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dal comma 130 dell'art. 1 della Legge 30/12/2018, n. 145 il quale prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 5.000,00 euro è ammesso l'affidamento anche al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione;

Sentita l'Amministrazione comunale e considerata l'urgenza di garantire il servizio in questione;

Interpellata la Cooperativa soprarichiamata, prot. 222/2020, che si è dichiarata disponibile alla prosecuzione dell'incarico alle stesse condizioni;

Dato atto che il presente affidamento diretto è motivato da:

- urgenza dell'affidamento del servizio al fine di evitare una interruzione di un servizio di primaria importanza;
- modesta entità delle prestazioni oltre che la particolare specificità della prestazione;
- garanzia di svolgimento del servizio con piena soddisfazione dell'Amministrazione Comunale considerata la positiva esperienza durante gli anni precedenti;

Dato atto che in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria, l'amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (T.A.R. Sardegna Cagliari n. 00755/2014, confermata da Consiglio di Stato sez. III n. 01521/2017 con cui si è affermato che *"La proroga, anzi, come giustamente evidenziato dal primo giudice, costituisce strumento del tutto eccezionale, utilizzabile solo qualora non sia possibile attivare i necessari meccanismi concorrenziali"*);

Dato atto altresì che la differenza tra rinnovo e proroga di contratto pubblico sta nel fatto che il primo comporta una nuova negoziazione con il medesimo soggetto, che può concludersi con l'integrale conferma delle precedenti condizioni o con la modifica di alcune di esse in quanto non più attuali; la seconda ha, invece, come solo effetto il differimento del termine finale del rapporto, il quale rimane per il resto regolato dall'atto originario;

Atteso che la proroga, nell'unico caso oggi ammesso ai sensi dell'art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro. Ciò, peraltro, è stato chiarito, conformemente all'univoco orientamento della giurisprudenza, anche dall'ANAC, pure in relazione al previgente impianto normativo; è stato, infatti, evidenziato (parere AG 38/2013) che la proroga "è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente" (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882);

Considerato che, alla luce dello stato della procedura di gara sopra descritta, in considerazione delle tempistiche necessarie, si profila la manifesta necessità di procedere ad una proroga tecnica dell'affidamento in corso in scadenza al 31.12.2019;

Attesa la necessità di garantire la continuità dei servizi cimitero in quanto essenziali e indifferibili e considerato conseguentemente che, visti i tempi necessari per addivenire all'esito della gara indetta, non è possibile sospendere il servizio in oggetto;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere ad una proroga tecnica del contratto in essere con la Cooperativa soprарichiamata per un periodo di un anno, nelle more della conclusione delle procedure della gara per l'affidamento del servizio in argomento considerato che l'esercizio della proroga, c.d. tecnica, è preordinato al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione delle coperture assicurative senza lacune temporali;

Dato atto che in ottemperanza alla vigente normativa in materia, è stata verificata d'ufficio la regolarità contributiva riguardante l'impresa affidataria ed è stato acquisito agli atti il Durc on line che ha dato riscontro regolare;

Atteso che, posticipando i termini di scadenza del contratto, si rende necessario impegnare la spesa di € 4.098,00 + IVA per complessive € 5.000,00 (comprensivi degli oneri della sicurezza);

Accertato che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;

Tenuto conto che il CIG relativo alla fornitura è il seguente ZA82BA52A0;

Dato atto che a seguito di opportuna verifica, ai sensi dell'art. 6 bis della l. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41 della l. 190/2012, non si ravvisa nessuna situazione di conflitto di interessi, neanche potenziale, in capo al titolare di posizione organizzativa;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile,

DETERMINA

1) di impegnare a favore della Cooperativa Il Sogno, Societa' Cooperativa Sociale Onlus, con sede in Domodossola, Via dell'Artigianato n. 13, C.F. e P.IVA 01213880030, l'importo di € 4.098,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) di cui IVA € 902,00 per complessive € 5.000,00.

2) di imputare, ai sensi dell'articolo 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

CIG	Settore	Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
Z482BA52A0	SERVIZIO SEGRETERIA E DEMOGRAFICI	2020	24	12091	4210	1656	99	U.1.03.02.99.999	5.000,00

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Sabrina Vicario

La presente determinazione diventa immediatamente esecutiva, con l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria, del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.L.gs. 267/2000.

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000)

Soriso, li 21/01/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dr. Augusto Cavagnino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 05/02/2020 al 20/02/2020.

Soriso, li 05/02/2020

Il Responsabile del Servizio
F.to: Sabrina Vicario

E' copia conforme all'originale in carta semplice per uso amministrativo

Soriso _____

Il Funzionario Incaricato